



## *Prefettura di Brindisi* *Ufficio Territoriale del Governo*

Al Sig. Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione  
ROMA

Oggetto: Proposta di applicazione della misura del sostegno e del monitoraggio nei confronti della IGECO Costruzioni s.p.a ( P.IVA 03290950751) con sede in Roma, via Boncompagni n.61, aggiudicataria dell'appalto per l'affidamento del servizio di igiene urbana ed accessori nel Comune di Cellino San Marco – Art.32, comma 8 , D.L 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla legge 114/2014.

In relazione alla nota n.74303 dell'11 giugno u.s., concernente l'oggetto, si trasmette in allegato il provvedimento in pari data con il quale è stata adottata la misura di cui all'art.32 comma 8 del D.L 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla legge 114/2014 nei confronti della società in oggetto.

Mo

Il Prefetto  
(Prete)



## PREFETTURA DI BRINDISI UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

### PREMESSO CHE:

- il DL n.90/2014, convertito con legge n.114/2014 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici Giudiziari*", ha introdotto una serie di misure urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche;

-che il predetto decreto legge prevede all'art.32 comma 8, nell'ambito della lotta e della prevenzione dei fenomeni di corruzione, la possibilità di adottare misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese aggiudicatrici di appalti pubblici, nel caso in cui vengano acquisiti elementi concreti in ordine al fatto che un appalto o una concessione, aventi natura pubblica, sono connessi a un'attività di tipo illecito con riferimento alle fattispecie di reato espressamente previste dalla norma precitata o ad altre "rilevate situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali";

VISTO il Protocollo di Intesa sottoscritto il 15.07.2014 fra il Ministero dell'Interno e l'ANAC con il quale sono state adottate le prime linee-guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo fra ANAC, Prefetture-UTG ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;

VISTE le ulteriori linee-guida in data 27 gennaio 2015, adottate in base al richiamato protocollo di intesa, per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione ed antimafia;

CONSIDERATO che la società IGECO COSTRUZIONI S.P.A. con sede legale in Roma alla via Boncompagni n.61 (Partita IVA 03290950571) è risultata aggiudicataria- in esito ad un contenzioso giurisdizionale che ha annullato la precedente aggiudicazione alla prima classificata Gial Plast- dell'appalto per l'affidamento del "*servizio di igiene urbana ed accessori*" nel Comune di Cellino San Marco (BR), stipulando con tale Ente locale il relativo contratto di appalto di servizi giusta determinazione dirigenziale n.1021 in data 10-12-2012 e dando corso alla relativa esecuzione, ad oggi in atto;

DATO ATTO che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi, in data 8 aprile 2015, ha emesso un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nell'ambito del procedimento penale n.7343/2012 R.G.N.R, che vede indagati, tra gli altri, Tommaso Ricchiuto nato a Tiggiano il 17/10/1945, legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione della Igeco Costruzioni S.p.A. sino alla data del 17 aprile 2015, nonché Alfredo Bruno nato a Catania il 28-5-1957, responsabile tecnico della società, entrambi per i delitti di cui agli artt. 81,110,319, 319 bis e 321 c.p;

CONSIDERATO che il Presidente dell'ANAC ha fatto pervenire in data 11 giugno 2015, con nota n.74303, una proposta di applicazione della misura di sostegno e di monitoraggio di cui al citato



## PREFETTURA DI BRINDISI UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

art.32 comma 8 del DL n.90/2014 nei confronti della predetta società, per le motivazioni in fatto ed in diritto meglio indicate nella medesima proposta;

DATO ATTO che in data 25 maggio 2015 a norma dell'art.7 legge n.241/1990 è stata data dal Presidente dell'ANAC comunicazione alla società IGECO COSTRUZIONI S.P.A. dell'avvio del procedimento di attivazione delle misure previste dall'art.32 cit.;

LETTE le memorie presentate dalla società interessata mediante il proprio legale di fiducia a seguito della menzionata comunicazione di avvio del procedimento, esaminate anche nella proposta formulata dal Presidente dell'ANAC ed ivi ritenute non in grado di escludere i presupposti per l'adozione della misura di sostegno e monitoraggio;

CONSIDERATO, dalla disamina della proposta pervenuta dal Presidente dell'A.N.A.C., che

- le disposizioni di cui all'art.32 del D.L 24 giugno 2014 n.90 vengono interpretate in chiave garantista, ritenendo possibile avanzare al Prefetto competente la proposta di adottare i provvedimenti cautelari contenuti nella norma solo se “ la notizia dell'illecito abbia raggiunto una consistenza oggettiva ossia un suo spessore probatorio;
- il Presidente dell'ANAC è chiamato a “ formulare una prima valutazione sulla sussistenza del fumus boni iuris in ordine al fatto che l'appalto o la concessione sono connessi ad un'attività di tipo illecito e, in secondo luogo, a graduare la gravità dei fatti accertati sulla base del principio di proporzionalità e a calibrarla sulle tre differenti misure previste dall'art. 32”;
- va applicata la misura del sostegno e del monitoraggio dell'impresa di cui all'art.32 comma 8 D.L 24 giugno 2014 n.90 nei casi più lievi ovvero laddove siano direttamente coinvolti nell'illecito soggetti diversi dagli amministratori o dai legali rappresentanti dell'impresa;

RILEVATO che le attività di indagine condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi hanno consentito di accertare che “ l'esecuzione dell'appalto in questione è stata interessata da accordi illeciti , con il fine di compiere atti corruttivi e conseguenti indebiti vantaggi e facilitazioni nell'espletamento delle prestazioni contrattuali e che tali accordi sono avvenuti immediatamente a ridosso dell'affidamento del servizio”;

RITENUTO, altresì, dall'istruttoria esperita da quest'Ufficio e, in particolare, dagli ulteriori elementi informativi acquisiti dalla locale Procura della Repubblica, pervenuti in data 6 luglio u.s., che viene confermata l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di Ricchiuto Tommaso ed Alfredo Bruno nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione penale con richiesta di giudizio immediato; si rileva, infatti, che il Tribunale del Riesame di Lecce, adito dalla difesa dei predetti, ha rigettato, con sentenze n.ro 344 e 345/2015, le impugnazioni cautelari proposte evidenziando che gli elementi acquisiti nel corso delle attività di indagine, sono stati ritenuti tali da confermare il provvedimento cautelare emesso dal GIP, integrando i gravi indizi di colpevolezza riguardo all'ipotesi dei reati oggetto di contestazione e relativi all'illecita gestione dell'appalto per i servizi di igiene urbana ed accessori del Comune di Cellino San Marco;

E' emerso, infatti, che “ oltre all'adozione di una pluralità di atti illeciti da parte degli amministratori comunali, coinvolti nella vicenda de qua, si è realizzato un autentico negozio con



## PREFETTURA DI BRINDISI UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

valenza illecita che da un lato metteva a disposizione del privato la funzione che sarebbe dovuta essere pubblicistica in cambio, dall'altro, della promessa e dazione della tangente poi versata dal Ricchiuto tramite il Bruno “.

RITENUTE sussistenti le esigenze tutelate dalla norma, in quanto gli elementi valutativi prospettati nella proposta del Presidente dell'A.N.A.C, nonché quelli rivenienti dal provvedimento applicativo della misura cautelare e dalle sentenze di rigetto emesse dal Tribunale del Riesame di Lecce consentono di ritenere sussistenti tutti i presupposti in fatto e in diritto per l'adozione della misura, prevista dal comma 8 del citato art.32 nei confronti della società in parola;

RILEVATO che in relazione ai fatti accertati a seguito dell'attività investigativa e oggetto del procedimento penale emerge dunque la necessità di porre in essere misure preordinate a salvaguardare gli interessi pubblici coinvolti e a garantire la regolare esecuzione dell'appalto in parola;

PRESO ATTO che il sig. Ricchiuto Tommaso, presidente del consiglio di amministrazione all'epoca dei fatti, non riveste più alcuna carica sociale nella compagine sociale della IGECO costruzioni ; mentre risulta la permanenza nella struttura organizzativa della predetta società di Alfredo Bruno, l'altro soggetto coinvolto nell'indagine penale, che, sebbene non ricopra ad oggi alcuna carica direttiva nell'ambito degli organi di gestione e di amministrazione della società, riveste il ruolo di responsabile tecnico.

TENUTO CONTO, altresì, ai fini di valutare la gravità dei fatti richiesta dall' art.32 citato, che gli episodi corruttivi in questione non hanno interessato la fase genetica della gara e della aggiudicazione dell'appalto, bensì la fase esecutiva; pertanto, pur escludendosi la gravità eccezionale dei fatti, presupposto per l'applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione dell'appalto, si ritiene che la mancanza di ruoli nella governance societaria non sia sufficiente a scongiurare il rischio di ulteriori infiltrazioni criminali nella gestione dell'appalto come si evince anche nella proposta del Presidente ANAC;

CONSIDERATO, pertanto, sulla base di quanto sopra esplicitato, che la misura del sostegno e del monitoraggio dell'impresa di cui all'art.32 comma 8 D.L 24 giugno 2014 n.90 sia quella più idonea ed efficace nel caso di specie al fine di costituire un presidio a tutela della legalità dell'appalto e allo stesso tempo una revisione sotto il profilo organizzativo gestionale della società nel suo complesso, anche a garanzia della legalità degli appalti pubblici eventualmente in corso aggiudicati alla IGECO Costruzioni S.p.A.;

RITENUTO conseguentemente necessario provvedere alla nomina di un esperto con il compito di svolgere funzioni di sostegno e di monitoraggio dell'impresa e di fornire all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno ed agli organi amministrativi e di controllo



## PREFETTURA DI BRINDISI UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

INTERPELLATO il dott. Marcello Danisi nato a Bari il 18 settembre 1958, attualmente Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Bari, il quale ha manifestato la propria disponibilità alla nomina di cui trattasi, dichiarando nel contempo il possesso dei requisiti previsti dall'art.32 comma 8 del D.L. 24-6-2014 n.90 convertito dalla legge 11/8/2014 n.114 e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse in relazione all'appalto in questione;

RITENUTO di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui al comma 9 dell'art.32 del DL n.90/2014;

VISTI la legge n.241/1990 e s.m.d., il D.lgs. n.159/2011 e s.m.d., l'art.32 del DL n.90/2014 convertito con legge n.114/2014, il Protocollo di Intesa sottoscritto il 15.07.2014 fra il Ministero dell'Interno e l'ANAC e le relative linee-guida, nonché le ulteriori linee-guida in data 27 gennaio 2015;

### DISPONE

La misura del sostegno e del monitoraggio della IGECO COSTRUZIONI S.P.A in relazione alla esecuzione del contratto di appalto avente ad oggetto il "*servizio di igiene urbana ed accessori*" in essere con il Comune di CELLINO SAN MARCO, ai sensi dell'art.32 comma 8 DL n.90/2014;

Consequentemente la nomina del dott. Marcello Danisi in premessa generalizzato con il compito di svolgere funzioni di sostegno e di monitoraggio della impresa fornendo a tal fine prescrizioni operative elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferiti agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno ed agli organi amministrativi e di controllo.

Il rinvio ad un successivo provvedimento per la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui al comma 9 dell'art.32 del DL n.90/2014;

La misura applicata con il presente atto avrà una durata di 6 mesi, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, decorsi i quali si compirà una prima valutazione sulla efficacia della misura e degli standard di legalità e trasparenza introdotti e si disporrà una eventuale prosecuzione per un periodo di pari durata, ove ritenuta opportuna.

Il presente provvedimento sarà notificato nelle forme di legge alla impresa IGECO COSTRUZIONI S.P.A con sede legale in Roma via Boncompagni n.61, nonché comunicato al Presidente dell'ANAC, al Ministero dell'Interno-Gabinetto e Comitato Coordinamento Alta Sorveglianza Grandi Opere, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al competente TAR Puglia-sezione di Lecce entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua notifica.

Brindisi 9 Luglio 2015

Il Prefetto  
(Prete)  
